CAMERA DEI DEPUTATI N. **1359**-A-*ter*

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 31 luglio 2013

(Relatore: **PILOZZI**, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE, n. 1359

APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 813)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(LETTA)

DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
(QUAGLIARIELLO)

E DAL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO
(FRANCESCHINI)

—

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 12 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il disegno di legge costituzionale n. 1359 prevede un procedimento, *extra ordinem*, in deroga a quanto espressamente previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Va segnalato preliminarmente che, se tale articolo può essere modificabile, di certo non è derogabile. E con il disegno di legge proposto dal governo, che si basa su una deroga *una tantum*, una o più parti della Costituzione verrebbero definitivamente modificate.

Peraltro, l'articolo 2, indica, quale oggetto della procedura straordinaria di revisione, « gli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione », nonché tutte le « modificazioni strettamente connesse ad altre disposizioni della Costituzione o di legge costituzionale ». Trattasi di una formulazione introdotta durante la discussione in Senato e il cui enunciato, più che risolvere la tormentata questione relativa al cosiddetto « raggio d'azione » della riforma, tende in realtà ad esasperarla ulteriormente, ponendoci al cospetto di una sorta di potere « paracostituente ». Un potere eccedente le funzioni del Parlamento e la cui azione rischia di coinvolgere anche la prima parte della Costituzione.

Quanto suscita perplessità nella procedura di revisione delineata dal disegno di legge non è solo la deroga dell'articolo 138, la norma fondamentale dell'ordinamento costituzionale, ma anche il tentativo di attenuare, attraverso un procedimento *extra ordinem*, la condizione di rigidità della Carta repubblicana, principio immanente della nostra Costituzione.

In particolare, le condizioni essenziali di « rigidezza » poste a repentaglio dal disegno di legge sono: *a) il riconoscimento della centralità del Parlamento nel processo di riforma; b) la previsione di un* iter *normativo lungo, ponderato e soprattutto coerente con quelle che sono le finalità tipiche di ogni procedimento di revisione costituzionale.*

Il disegno di legge delinea un procedimento di revisione che comprime il ruolo e le funzioni delle Camere, a tutto vantaggio del Governo. L'esecutivo, in base alle norme del disegno di legge, si vedrebbe riconosciuto, durante l'*iter* normativo, un regime privilegiato, fino al punto di equiparare i suoi poteri con quelli attribuiti al Comitato, in tal modo disattendendo il comma 1 dell'articolo 71 della Costituzione che equipara le prerogative del Governo a quelle di ciascun membro delle Camere nell'iniziativa legislativa e, implicitamente, nell'esercizio del potere di emendamento durante il procedimento (articolo 3).

La medesima logica semplificatrice delle dinamiche parlamentari è, altresì, ravvisabile anche in altre disposizioni del testo, in particolare nella tempistica stringente dei relativi lavori parlamentari proposta dal Governo, le cui tappe contraddicono il carattere lungo, ponderato e razionale dei procedimenti di revisione costituzionale. Va tenuto altresì presente che le scorciatoie procedurali, oltre che per le leggi costituzionali e di revisione (*ex* articolo 138), non sono ammesse in Costituzione neppure per le leggi ordinarie adottate « in materia costituzionale » (*ex*

articolo 72, ultimo comma). Un impianto che risulta compromesso dall'atto camera 1359, se si considera:

il divieto di presentazione delle questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio all'esame degli articoli, durante il procedimento (articolo 2, comma 4);

i limiti posti alla possibilità di presentare subemendamenti agli emendamenti del Governo e del Comitato (comma 3 dell'articolo 3). Facoltà, questa, riconosciuta solo al Presidente di gruppo o ad almeno 20 deputati o 10 senatori, cosicché se un membro delle Camere è in dissenso con il proprio gruppo (ipotesi, espressamente prevista dal comma 1 dell'articolo 83, nonché dal comma 7 dell'articolo 85 del Regolamento della Camera) a questi viene definitivamente preclusa la possibilità di presentare emendamenti propri;

il potere di autoregolamentazione attribuito al Comitato. Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che il Comitato, nell'esame dei disegni di legge ad esso assegnati in sede referente, utilizzi le norme del regolamento della Camera dei deputati, ma solo « in quanto applicabili », consentendo in tal modo al Comitato stesso di poter derogare al Regolamento della Camera e di introdurre « ulteriori » disposizioni per lo svolgimento dei lavori, fino ad attribuirgli il potere di autoregolamentarsi. Trattasi di un'ulteriore anomalia procedurale adottata in violazione ai principi che sovrintendono l'istituto della deroga che, per sua natura, non può che essere puntuale, circostanziata e limitata;

il dimezzamento dei tempi di deliberazione da parte delle Camere, previsto dall'articolo 4, comma 4 (rispetto a quanto espressamente previsto dall'articolo 138 della Carta fondamentale, che prevede un intervallo non inferiore a tre mesi tra le due deliberazioni).

Il gruppo Sinistra Ecologia Libertà, considerata l'importanza del tema in discussione, quale la modifica dei fondamenti giuridici del nostro sistema, non può dunque non invitare il Parlamento tutto alla piena consapevolezza di quanto il legislatore si accinge ad avallare, ovvero la modifica dei fondamenti giuridici del nostro sistema, in deroga all'articolo 138 della Costituzione.

Nazzareno PILOZZI,
Relatore di minoranza

€ 1,00

17PDL0008330